

## COMUNE DELL'AQUILA

*"Servizi di implementazione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici, data entry della documentazione, ispezione ed accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza del Comune dell'Aquila (D.Lgs 50/2016 Parte III<sup>ª</sup>)"*

### *LA CORRETTA GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO*



### VADEMECUM PER IL CITTADINO

#### **1. PREMESSA.**

Il presente vademecum è ad uso dei responsabili dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici (utenti), come definiti dalle norme vigenti. Esso riporta le indicazioni ed i principi generali per una corretta gestione dell'impianto termico anche ai fini del risparmio energetico.

#### **2. NORME DI RIFERIMENTO.**

Il servizio di ispezione degli impianti termici, ed in genere il settore degli impianti, è regolamentato da numerose norme sia tecniche che legislative. Nell'**allegato 1** al presente vademecum sono riportate le principali norme di riferimento.

#### **3. GLOSSARIO**

Per una migliore comprensione dei contenuti del presente Vademecum, **nell'allegato 2** sono riportate le principali definizioni riferite all'impianto termico.

#### 4. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

Le figure che ruotano intorno all'impianto termico e che sono coinvolte nella gestione dell'impianto, sono:

- Il cittadino utilizzatore dell'impianto, detto **responsabile dell'impianto** o **utente** (vedi definizione Allegato 2, punto A2.2)
- La ditta di manutenzione dell'impianto termico;
- Il Comune dell'Aquila (autorità competente);
- Il proprietario dell'impianto termico;
- La ditta di installazione dell'impianto termico;

Ogni figura è soggetta a precisi obblighi posti dalle norme vigenti. Di seguito si illustrano i principali obblighi.

#### 5. GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Le norme definiscono il sistema degli obblighi dei soggetti coinvolti nel servizio.

##### 5.1 Obblighi dell'utente

Ogni **utente** (inteso come cittadino utilizzatore di un impianto termico) deve:

- con cadenza prevista dalla ditta installatrice dell'impianto, effettuare la manutenzione dell'impianto (generalmente la manutenzione ha cadenza annuale, ma dipende dal tipo di impianto e dai componenti dell'impianto stesso).
- **con cadenza almeno biennale deve effettuare il controllo di combustione o controllo di efficienza energetica dell'impianto.**

Inoltre l'utente è tenuto a rispettare gli orari di accensione degli impianti e le temperature massime interne agli ambienti riscaldati, allo scopo si veda il paragrafo 10.

##### 5.2 Obblighi dell'impresa di manutenzione

La manutenzione ed i controlli di efficienza energetica devono essere necessariamente eseguiti da un manutentore abilitato ai sensi del DM 37/2008 (sostitutivo della Legge 46/90).

Il manutentore deve effettuare le operazioni, di manutenzione e controllo di efficienza energetica, a regola d'arte ed in conformità alle norme tecniche e legislative vigenti.

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve rilasciare un rapporto di efficienza energetica recante gli esiti del controllo. Sul rapporto di efficienza energetica sono indicati eventuali interventi di adeguamento dell'impianto, nonché i suoi livelli di efficienza.

##### 5.3 Obblighi delle autorità competenti

I comuni e le province hanno l'obbligo di controllare che gli utenti effettuino correttamente le operazioni di manutenzione degli impianti termici, mediante controlli con onere a carico degli utenti (salvo quanto previsto al

capoverso sotto). Il controllo degli enti viene chiamato “*ispezione dell'impianto termico*”, è in contrapposizione con il “*controllo ed eventuale manutenzione*”, operazione detta genericamente “*manutenzione*”, effettuato dal manutentore, ma non è sostitutivo della manutenzione;

Le norme vigenti e nel nostro caso la LR 17/2007, introducono la facoltà di effettuare la “*certificazione dell'impianto termico*” (detta anche **autocertificazione** o autodichiarazione dell'impianto): all'atto del controllo di efficienza energetica, l'utente incarica il manutentore di trasmettere gli esiti del controllo (rapporto di controllo di efficienza energetica), corredato di un contributo (a carico dell'utente) stabilito dall'ente locale (il contributo è chiamato **onere della certificazione – bollino verde**).

L'autocertificazione sostituisce il controllo a pagamento. Pertanto l'utente non avrà oneri aggiuntivi, neppure in caso di ispezione a campione.

Le autorità competenti hanno l'onere di effettuare l'accertamento documentale di tutte le autocertificazioni pervenute al fine di individuare criticità e valutare gli eventuali interventi.

#### **5.4 Obblighi degli altri soggetti coinvolti**

Il **proprietario dell'impianto** termico è tenuto a fare in modo che alla prima messa in esercizio l'impianto sia conforme alle norme vigenti all'atto dell'accensione stessa. Pertanto in caso di locazione o di comodato deve consegnare al locatario o comodatario (utente), l'impianto perfettamente conforme alle norme vigenti, salvo diversi accordi (preferibilmente scritti) con l'utente stesso, che in tal caso è tenuto ad adeguare l'impianto a sue spese prima di metterlo in funzione.

La **ditta di installazione** è tenuta a realizzare l'impianto in conformità alle norme vigenti al momento dell'installazione.

Al termine dell'installazione è tenuta a:

- rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto;
- rilasciare il libretto di impianto per la climatizzazione;
- rilasciare il libretto di uso e manutenzione dell'impianto e di tutti i suoi componenti.

Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone che l'impianto sia stato provato, collaudato e messo in esercizio, pertanto presuppone l'effettuazione della prima accensione, consistente nel primo controllo di efficienza energetica anche finalizzato alla taratura dell'impianto stesso.

### **6. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Gli impianti termici devono essere corredati dalla seguente documentazione:

- **Dichiarazione di conformità** prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione sostitutiva, di cui alla Legge 46/90 o al DPR 218/98;

- Autorizzazioni amministrative quali, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL/INAIL, ove obbligatori;
- **Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto** e dei suoi componenti (dei generatori, bruciatori e altri componenti dell'impianto) forniti dai produttori;
- **“Libretto di impianto per la climatizzazione”** o “libretto di impianto”;
- I rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica, rilasciati dal manutentore ed allegati al *libretto di impianto per la climatizzazione*;
- I rapporti di prova rilasciati in caso di ispezione da parte dell'autorità competente ed allegati al *libretto di impianto per la climatizzazione*.

La documentazione dell'impianto termico deve essere conservata, a cura del responsabile dell'impianto, presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui è sito l'impianto e deve essere resa disponibile e mostrata al tecnico ispettore in occasione delle attività ispettive svolte dal concessionario (**ESA srl**).

In caso di cambiamento del responsabile dell'impianto, a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

## **7. ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI**

Le ispezioni degli impianti termici sono effettuate dal concessionario per mezzo di tecnici specializzati denominati “*tecnici ispettori*” o ispettori.

I risultati delle ispezioni sono riportati sul Rapporto di Ispezione (detti anche Rapporti di prova). Nel caso in cui l'impianto ispezionato presenti delle anomalie, il Rapporto di ispezione conterrà un'appendice recante l'invito al responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le anomalie riscontrate e a ripristinare le normali condizioni di funzionamento dell'impianto, ivi compresa la dotazione di tutta la documentazione prescritta dalle norme vigenti.

L'impianto che presenta anomalie in sede di ispezione, laddove non diversamente indicato dalle norme vigenti o dal presente regolamento, non può essere messo in esercizio.

Il responsabile dell'impianto, entro i termini indicati, deve inviare una **dichiarazione di avvenuto adeguamento** e di ripristino delle condizioni di legge.

Le imprese di distribuzione del gas, sospendono la fornitura di combustibile agli impianti, su segnalazione del Comune, quando il responsabile non provveda all'adeguamento delle anomalie riscontrate, secondo quanto riportato al comma precedente, o in seguito al documentato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire le ispezioni.

Gli impianti **non autocertificati** sono sottoposti ad ispezione con onere a carico del responsabile, nel periodo successivo alla scadenza:

- nel biennio successivo, per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- nell'anno successivo per impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW.

L'onere (tariffa stabilita dal Comune) è a carico del soggetto responsabile dell'impianto all'atto dell'ispezione stessa. In caso di immobili non occupati l'onere ricade in capo al proprietario dell'immobile.

Pertanto nel caso in cui vi siano, cambiamenti del responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il responsabile subentrante deve prendere piena cognizione delle condizioni dell'impianto e della documentazione a corredo.

### TARIFFE ISPEZIONI

POTENZA IMPIANTO	IMPORTO
Potenza nominale del focolare < 35 kW	€ 60,00
Potenza nominale del focolare 35 kW ≤ Pot.<60 kW	€ 90,00
Potenza nominale del focolare 60 kW ≤ Pot.<116 kW	€ 120,00
Potenza nominale del focolare 116 kW ≤ Pot.<350 kW	€ 150,00
Potenza nominale del focolare Pot.≥ 350 kW	€ 250,00
Apparecchi assimilati agli impianti termici	€ 25,00
Per ogni generatore di calore in più rispetto al primo a servizio della stessa unità immobiliare si applica lo stesso importo per le diverse potenze ridotte del 50%.	

### 8. AUTOCERTIFICAZIONE/CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Come illustrato al punto A2.4 dell'allegato 2, l'autocertificazione o **certificazione** dell'impianto termico ha lo scopo di limitare gli oneri a carico degli utenti (che ordinariamente si vedrebbero gravati dei costi delle *ispezioni* oltre che di quelli per la manutenzione degli impianti).

La certificazione dell'impianto termico, è redatta sul rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica.

La trasmissione della certificazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica alla **ESA srl** secondo le modalità dalla stessa stabilita, dalla ditta, incaricata dal responsabile dell'impianto, che ha eseguito il controllo di efficienza energetica.

La trasmissione da parte della ditta manuttrice delle certificazioni eseguite e redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo, e comunque entro i termini di scadenza del periodo fissato (anno o biennio in base alla potenza dell'impianto).

Sui modelli utilizzati per la certificazione dell'impianto termico deve essere sempre riportato il relativo **codice impianto**, nonché tutti i dati previsti per la corretta e completa compilazione del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica. Le modalità per la codifica dell'impianto saranno fornite dal concessionario direttamente alle ditte di manutenzione.

La validità della certificazione dell'impianto termico è subordinata alla corresponsione dell'onere al concessionario. I rapporti privi del versamento degli oneri per la certificazione dell'impianto termico, non sono ritenuti validi. Il pagamento al concessionario è effettuato dalla ditta di manutenzione, che a sua volta sarà rimborsata dall'utente.

### **TARIFFE AUTOCERTIFICAZIONE**

<b>TIPO IMPIANTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PERIODICITÀ</b>
Potenza nominale del focolare < 35 kW	€ 8,00	Biennale
Potenza nominale del focolare 35 kW ≤ Pot.<60 kW	€ 11,00	Annuale
Potenza nominale del focolare 60 kW ≤ Pot.<116 kW	€ 14,00	Annuale
Potenza nominale del focolare 116 kW ≤ Pot.<350 kW	€ 17,00	Annuale
Potenza nominale del focolare Pot.≥ 350 kW	€ 20,00	Annuale

Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso il libretto di impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della “**scheda identificativa dell'impianto**”.

I modelli devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro il mese successivo alla data dell'installazione.

## **9. LE SANZIONI**

### **9.1 Sanzioni a carico del responsabile dell'impianto.**

“Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la **sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro**”.

### **9.2 Sanzioni a carico della ditta di manutenzione**

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti

## **10. I VALORI MASSIMI DI TEMPERATURA AMBIENTE.**

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:

- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Al fine di ottimizzare i consumi, si suggerisce di non superare i 18 –19 °C di giorno e i 16 °C di notte.

L'accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, in cui è diviso il territorio nazionale.

**Il Comune dell'Aquila rientra nella zona climatica E il quale periodo di accensione è dal 15 Ottobre al 15 Aprile e le Ore giornaliere di accensione sono 14.**

## **11. AGGIORNAMENTI**

Il presente *Vademecum* sarà aggiornato in base alle necessità, sia al fine di implementarne e migliorarne i contenuti, sia per la loro revisione periodica. La versione aggiornata sarà pubblicata sul sito della **ESA srl** [www.esasrlpe.it](http://www.esasrlpe.it)

**Allegato n. 1 NORME DI RIFERIMENTO**

Le norme di riferimento sono:

- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al D. P. R. 26 agosto 1993 n. 412 in materia di progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici";
- **D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- **D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i.**, recante l'Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Così come modificato dal D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- **DM 22 novembre 2012**, che ha sostituito l'allegato A del D.lgs 192/2005, e reca le nuove definizioni inerenti il D.lgs stesso (**per quanto applicabile**).
- **DPR 16 aprile 2013 n. 74**: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in **materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva** degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27-6-2013 **ed entrato in vigore il 12-7-2013 (per quanto applicabile)**;
- **Legge Regione Abruzzo n. 17 del 25-06-2007** "Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici";
- **Legge Regione Abruzzo n. 18 del 4 luglio 2015**: Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici **(deve essere recepita dal Comune entro l'agosto del 2022)**;
- **UNI 10389: 1994** Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione;
- **UNI 10389: 2009** Generatori di calore. Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione.
- **UNI 10738** Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico e similare preesistenti alla data del 31 marzo 1990;
- **UNI 10738:2012** - Impianti a gas per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza;



- **UNI 7128:2015** - Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni;
- **UNI 7129** - Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio (nelle versioni del 1972, 1990, 2001, 2008, 2015);
- **UNI 7130** Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - termini e definizioni;
- **UNI 7131** Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
- **UNI 10845** Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento;
- **UNI 8065** Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile;
- **UNI 8364** Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione;
- **UNI 9317** Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo;
- **UNI 9615** Calcolo delle dimensioni interne dei camini - Definizioni, procedimento di calcolo, fondamentali;
- **UNI 9731** Camini - Classificazione in base alla resistenza termica di - misure e prove;
- **UNI 10412** Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la sicurezza;
- **UNI 10640** Canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale; progettazione e verifica;
- **UNI 10641** Canne fumarie e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione; progettazione verifica;
- **DPR 1391/1970** Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici;
- **DPR 660/1996** Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- **DPR 218/1998**: Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico;
- **Circolare Ministero Interno n° 68 del 25/11/1969**: Impianti termici alimentati a gas di rete;
- **Circolare Ministero Interni n° 73 del 29/07/1971**: impianti termici alimentati ad olio combustibile o gasolio;
- **Lettera circolare del Ministero degli Interni 06/02/1975 N. 412/4183**: Impianti termici utilizzanti G.P.L. di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h;

- **DM 01/12/1975:** Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (impianti ad acqua calda);
- **DM 28/06/1977 n° 1052:** Regolamento di attuazione Legge 373/76;
- **DM 16/02/1982:** Elenco attività soggette alle visite periodiche di prevenzione incendi;
- **DM 12/04/1996:** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici a gas di rete con potenzialità superiore a 35 kW (modificato con DM(Interni) 16/11/1999 e D.M.(Interni) 23/07/2001);
- **D.M. 28 aprile 2005:** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

**AVVERTENZA:** Il presente “*Vademecum*” ha finalità meramente informativa e qualora vi siano parti di esso in contrasto con le norme sopra richiamate, valgono le norme previgenti o successivamente emanate.

## ***Allegato n. 2 Glossario***

### ***A2.1 Impianto termico***

E' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi del presente regolamento, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

### ***A2.2 Responsabile dell'esercizio e manutenzione***

La legge prevede che ogni impianto sia sottoposto a manutenzione ed a controllo di efficienza energetica con periodicità dipendenti dalla tipologia di impianto a cura del “***Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico***” (di seguito “***Responsabile dell'impianto***”).

Il ***Responsabile dell'impianto*** è:

- L'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare;
- Il proprietario, qualora l'immobile sia disabitato;
- L'amministratore di condominio in caso di impianti condominiali centralizzati;
- In caso di società che posseggono o occupano unità immobiliari, l'amministratore o il legale rappresentante della società.

In genere (ed anche nel presente documento) per semplicità, il ***Responsabile dell'impianto*** viene chiamato ***utente***.

Il responsabile può delegare le funzioni e le responsabilità ad esso assegnate dalla legge ad un terzo, denominato “***terzo responsabile***”. Il terzo responsabile deve essere una ditta abilitata alla manutenzione degli impianti termici ai sensi del Dm 37/2008.

Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo Responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

### ***A2.3 Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (di seguito RCEE)***

Il **RCEE** è un modello di natura tecnica sul quale il manutentore riporta tutti gli esiti del controllo effettuato sull'impianto termico.

I contenuti principali del modulo sono:

- Dati anagrafici e ubicazione dell'impianto termico;
- Dati tecnici dell'impianto e dei generatori;
- Risultati dei controlli.

L'utente deve fare particolare attenzione alle sezioni che riguardano **RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI**:

- Nelle **RACCOMANDAZIONI** il manutentore riporta le anomalie dell'impianto che **NON** comportano pericolo immediato per persone animali e cose. **L'impianto può continuare a funzionare**, ma queste anomalie devono essere eliminate entro breve tempo. Allo scopo l'utente deve incaricare una ditta abilitata.
- Nelle **PRESCRIZIONI** il manutentore riporta le anomalie dell'impianto che comportano pericolo immediato per persone animali e cose. Nel RCEE il manutentore indica che l'impianto **NON** può funzionare. La presenza di prescrizioni equivale alla messa fuori servizio dell'impianto ed alla diffida al suo utilizzo. L'utente rimane l'unico responsabile in caso di incidenti qualora rimetta in funzione l'impianto. Ai fini dell'adeguamento l'utente deve incaricare una ditta abilitata.

### ***A2.4 Autocertificazione/certificazione***

La legge 10/1991 prevede che i comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuino con cadenza almeno biennale e con **onere a carico dell'utente** i controlli necessari a verificare il rendimento energetico degli impianti termici.

Pertanto ogni utente (responsabile di impianto) è soggetto ai seguenti adempimenti e conseguenti oneri economici:

- Manutenzione periodica a cura di una ditta di manutenzione abilitata. La manutenzione ha generalmente periodicità annuale, ma dipende dall'impianto ed è indicata sul libretto di uso e manutenzione dei componenti dell'impianto (principalmente sul libretto del generatore di calore).
- Controllo biennale da parte del Comune, con onere a carico dell'utente stesso: questo onere viene stabilito dal Comune sotto forma di tariffa per il pagamento del servizio (obbligatorio) che il Comune svolge in favore del cittadino e prescritto dalla Legge.

La norma tuttavia, al fine di limitare gli oneri a carico dei cittadini, prevede che qualora vengano inviati i risultati del controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore in occasione della

manutenzione, unitamente ad un contributo (corrispondente alla tariffa del Bollino Verde), non vi saranno oneri aggiuntivi a carico dell'utente.

Detta pratica è denominata **autocertificazione o certificazione** (secondo la dizione della LR 17/2007): in sostanza consiste nell'invio del RCEE unitamente al bollino verde.

NB: la trasmissione è esclusivamente telematica ed è a cura del manutentore con le modalità indicate dal concessionario del servizio. L'utente dovrà versare l'importo del bollino al manutentore che rilascerà apposita ricevuta.

Gli impianti per i quali non si è provveduto ad effettuare la **certificazione**, saranno sottoposti a controllo "ordinario" secondo il dettato generale della Legge 10/1991, con onere a proprio carico (tariffa dell'ispezione stabilita dal Comune).

Inoltre, qualora vengano rilevate anomalie in sede di ispezione, l'utente è invitato a mettere a norma l'impianto ed è soggetto ad eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 6 della LR 17/2007.

La tariffa dell'ispezione non va confusa con le sanzioni (che hanno entità molto maggiore), ma è il corrispettivo di un servizio che come tale deve essere pagato dal responsabile dell'impianto al momento dell'ispezione. Pertanto in caso di subentro in una unità immobiliare è consigliabile controllare se la documentazione dell'impianto termico è completa e se nel biennio precedente è stata effettuata la **certificazione**.

### **A2.5 Concessionario**

Organismo esterno di specifica competenza tecnica incaricato dal Comune per l'effettuazione degli adempimenti afferenti il servizio di ispezione degli impianti termici ubicati sul territorio comunale. Nel caso specifico il concessionario è **ESA srl**.

### **A2.6 Manutenzione.**

La manutenzione è un'operazione periodica che la legge pone a carico degli utenti. Deve essere effettuata necessariamente da un'**impresa abilitata**. Nella legge viene denominata "**controllo ed eventuale manutenzione**" richiamando il procedimento seguito dal manutentore nell'effettuare l'operazione: il tecnico controlla che le parti dell'impianto funzionino regolarmente, siano pulite, ecc. e nel caso provvede a mantenerle per eliminare i difetti di funzionamento, pulirle ecc.

### **A2.7 Periodicità della manutenzione**

La periodicità della manutenzione è stabilita nel *libretto di uso e manutenzione* dei componenti dell'impianto. Per gli impianti domestici, il componente predominante è il generatore di calore (detto anche *caldaia* o *caldaietta*). Ogni impianto ha la sua periodicità di manutenzione che generalmente è annuale.

### ***A2.8 Controllo di efficienza energetica***

E' il controllo dell'efficienza dell'impianto, con cadenza periodica, effettuato a cura di un'impresa abilitata. Va effettuato in occasione della manutenzione. La LR 17/2007 prevede:

- Cadenza almeno biennale per impianti di potenza inferiore a 35kW;
- Cadenza annuale per impianti di potenza superiore.

### ***A2.9 Impresa abilitata***

E' un'impresa iscritta alla camera di commercio, abilitata ad effettuare ***manutenzione straordinaria ed installazione degli impianti di climatizzazione***, nonché degli impianti di alimentazione del combustibile ai sensi del DM 37/2008 (già Legge 46/1990). NB: ad eccezione di altri impianti, nel caso degli impianti termici la manutenzione ordinaria deve essere effettuata da un'impresa abilitata alla manutenzione straordinaria.

### ***A2.10 Ispezione***

E' il controllo effettuato dal tecnico dell'organismo esterno (ispettore) incaricato dal Comune. L'ispezione è a pagamento se l'impianto nel biennio precedente NON ha effettuato l'autocertificazione, mentre è senza oneri nel caso di impianto autocertificato. Il pagamento va effettuato al Concessionario del Servizio con le modalità da questi indicate.

### ***A2.11 Autorità competenti***

La LR 17/2007 e la LR 18/2015 prevedono che il servizio di ispezione degli impianti termici sia attuato dai comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dalle province, per la restante parte del territorio. Nel caso specifico l'autorità competente è il Comune dell'Aquila.